

# **LA FORMAZIONE PER ACQUISIRE SICUREZZA E COMPETENZE: CONOSCIAMO MEGLIO L'ECM**

*Evento ECM  
di e con Francesco Falli*

# Una domanda a bruciapelo

- (buongiorno, prima di tutto)



**COSA SIGNIFICA "E.C.M." ??**

# esatto

- Educazione
  - **CONTINUA** 
  - In medicina
- Ma perché, dunque, si deve effettuare una **“formazione continua** in medicina”??

# Durante la sua formazione, un professionista della Sanità...

- ...riceve una dotazione, un bagaglio, o se preferite un “patrimonio scientifico”
- Sono proprio **queste conoscenze** scientifiche e tecniche **che si modificano-** e perdono di efficacia- più o meno del 50% ogni 10 anni.  
**Quindi, un professionista laureato da 20 anni dovrebbe aggiornare il 100% delle proprie conoscenze.**

(Evidenze da più testi di ricerca e analisi organizzative sull'impatto delle conoscenze professionali in Sanità)

# Un trend inevitabile, legato al trascorrere del tempo



**IL RIFERIMENTO E' ALLE INFORMAZIONI TEORICHE ACQUISITE IN FORMAZIONE, OVVIAMENTE.**

**NON ALLA "PRATICA" QUOTIDIANA.**

# Cambiamenti pratici



# Ma anche di “conoscenza”

- Ad esempio, aiuta a capire il messaggio la *questione dei bifosfonati*.
- Impiegati nel contrasto di tumori della mammella, per l'osteoporosi, nel mieloma (fra le altre patologie).
- Dopo un loro iniziale utilizzo, **sono state osservate delle complicanze** che in una prima fase non erano emerse.

# Le grandi svolte della Medicina del XX secolo, con esempi assai noti

- La grande innovazione data dal trapianto di organo prima, e multiorgano poi; e insieme lo sviluppo dei farmaci immunosoppressori...
- O -più semplicemente- la disponibilità di **nuove** terapie farmacologiche




# Insomma, in generale

- **QUALSIASI attività** comporta un aggiornamento continuo.
- Pensiamo a chi lavora nei Trasporti, ma anche in molte altre realtà.
- **L'aggiornamento diventa qualcosa di "indispensabile".**



# Alcuni argomenti affrontati oggi

- L'ECM, COSA E', COME NASCE IN ITALIA
  - **LUCI ED OMBRE** ALLO STATO ATTUALE
  - UN PERCORSO **PLURIVENTENNALE**
  - LE **"SANZIONI"?**...
  - LE COPERTURE ASSICURATIVE
  - COME **"GOVERNARE" IL PROPRIO DEBITO**
  - ECM SULLA RADIOPROTEZIONE- SI O NO?
- 

# OGGI SIAMO QUI SOPRATTUTTO

- ...per aiutare tutti a fare due cose:
- 1- **capire che “non si scherza più”** sul programma ECM: in qualche modo, nonostante le varie proroghe e sanatorie tipiche nazionali popolari, il concetto è già attivo (lo vedremo): chi non ha conseguito i crediti ECM previsti, oggi corre già qualche rischio in più di ieri, senza dubbio
- 2- **spiegare come** avere ottimi “sconti” sul debito, e “mettersi in regola” prima del previsto

# altri aspetti interessanti...

- La **vera democrazia** dell'ECM è poco nota
- Alcune sentenze da ricordare sull'argomento
- La formazione? "me la deve dare il datore di lavoro"


# “money”

- **Una riflessione da condividere oggi: se non posso trovare chi mi paga una tassa, è sempre utile vederla “ridotta”...**oppure no?****
- **Meglio pagarla interamente?**



# Milleproroghe, gli emendamenti al Senato sulla professione per gli operatori sanitari

09/02/2023




# CHE IN ESTREMA SINTESI DICE (CI RITORNEREMO ALLA FINE)

- **TRIENNIO ECM 2020-2022 e professionisti sanitari**



**ERI IN REGOLA? OK  
PASSI AL TRIENNIO  
2023-2025 (CON LO SCONTO)**



**NON ERI IN REGOLA?  
HAI TEMPO FINO  
AL 31.12.2023 PER  
RECUPERARE**

# ***Ma chi partecipa al programma?***

- **SOLO le professioni sanitarie**
- Infatti, non sono previsti tutti coloro che spesso sono “confusi” con chi NON è infermiere, tanto per fare “i precisini”...
- Questo **non** è un aspetto trascurabile.
- Dovrebbe essere speso “meglio” (in termini di riconoscimento, ma anche in termini “interni”).


# NON SONO, INFATTI, PREVISTI NEL PROGRAMMA


- Crocerossine
- Infermieri generici
- OSS
- oss con formazione complementare
- Altre figure



# Nascita del sistema ECM...

- Ma prima una domanda al volo, magari da fare ai più giovani.
- Secondo voi, i “vecchi” colleghi **non si aggiornavano??**





# XV CONGRESSO NAZIONALE

Corso di aggiornamento

## L'INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA: STATO DELL'ARTE DELL'INTENSIVITÀ ASSISTENZIALE

Bologna 19-20-21 novembre 1996  
Palazzo della Cultura e dei Congressi

### PER INFORMAZIONI

SEGRETERIA SCIENTIFICA: ANIARTI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ANIARTICOOP s.c. a r.l.

c/o ANIARTI - Via Val di Sieve, 32 - 50127 FIRENZE - Tel. 055/434677 Fax 055/435700

**Dalla rivista "Scenario" 4/96 di ANIARTI**

# D. Lgs. 229 del 1999

- Il Programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) **ha avuto inizio nel 2002**, in seguito all'approvazione del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999, che hanno istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità.

# D. Lgs. 229 del 1999/II

- Dal primo gennaio del 2008, in seguito all'entrata in vigore della Legge n° 244 del 24 dicembre 2007, la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (fino a quel momento competenze esclusive del Ministero della Salute), **sono stati trasferiti alla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).**


# Fase sperimentale

- ...con alcuni corsi accreditati già nel 2001 (con un sistema in quel tempo molto lento e abbastanza complesso), dentro un percorso che era –appunto- sperimentale



# La data del **primo corso** effettuato in Italia come evento ECM?

- ...è una data emblematica!!!



# Il **malcontento**, che è un dato reale

- Molti professionisti sanitari **sono convinti della necessità di formazione**, ma la questione della obbligatorietà ha creato anche malcontento; inoltre non ha mai aiutato **un mancato riconoscimento contrattuale per chi rispetta il programma.**

# Il malcontento/2

- ...inoltre, **non è certo di stimolo** il fatto che i meccanismi legati alla progressione di carriera siano *solo in alcune realtà* attente al rispetto del programma di educazione continua in medicina, da parte del professionista interessato.
- Ci sono Aziende che ne tengono conto, ed altre no, ad esempio, nei processi di mobilità interna.
- Ma non vi è alcun “obbligo” di considerare il percorso ECM effettuato.

# Luci ed ombre

- *Se lavoro in **geriatria**, e partecipo a eventi sull'**allattamento** accreditati, comunque assolverò il mio debito.*
- *Questo aspetto è in effetti **assai discutibile**, ma (ogni tanto succede) è uno dei pochissimi “vantaggi” che derivano dalla **ASSURDA** scelta di avere voluto (**nel 1980**) la nascita dell'infermiere “unico e polivalente”*

# Ed esattamente come allora


- Si sono succeduti per molti anni, in seguito, CCNL **(CONTRATTI)** con **totale disinteresse** alla scelta di essere professionali e professionisti, da parte di chi è “nel Comparto”.
- **Scusate, avete chiarezza su chi sono gli ATTORI e gli INTERPRETI di queste scelte?**
- E' importante avere le idee chiare, sempre.

# Una conferma del “problema” più generale appena indicato

- Nelle schede anagrafiche e nelle tabelle di **Agenas** (e **CoGeAPS**) per la classificazione delle professioni, per i “professionisti del Comparto” la PROFESSIONE e la DISCIPLINA coincidono.
- Noi siamo:
- **PROFESSIONE INFERMIERE**
- **DISCIPLINA INFERMIERE**

SCHEDA ANAGRAFICA E.C.M. - SOLO per chi ha diritto ai crediti ecm  
(NO OSS, NO AMMINISTRATIVI ECC)


Codice Fiscale	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫	▫
Cognome	.....																
Nome	.....																
Data e Luogo di nascita	.....																
Recapito telefonico	.....																
Indirizzo e-mail	.....																
Indirizzo Residenza	.....																
C.A.P.	.....					Città	.....					Provincia	.....				
Professione	.....										Disciplina	.....					



**MEDICO, PSICOLOGO, FARMACISTA, VETERINARIO HANNO LA "DISCIPLINA"**  
**PER TUTTI GLI ALTRI NON E' PREVISTA, E COINCIDE CON LA PROFESSIONE**

# Un cenno di storia

- **Legge 243 del 3 giugno 1980**
- In mezzo una vita intera, 42 ANNI, **con almeno tre generazioni di infermieri** o forse più.
- **DM 77 del 2022**
- Ma ritorniamo al nostro evento, che forse è meglio...



# ***DUE ENTI DI GESTIONE***

- **AGENAS**

- Come vedremo meglio più avanti, stabilisce le **REGOLE DEL PROGRAMMA ECM** attraverso **la CNFC/Commissione Nazionale per la Formazione Continua**

- **COGEAPS**

- Custodisce **la "anagrafe" e la banca dati dei crediti che abbiamo ottenuto**

Agencia - Educación Contin... X | Sezione informativa della... X | Agencia - Educación Contin... X

https://www.agenas.it/organizzazioni/commissione-nazionale.aspx

agenas. | AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI

Insomma, ecco la ricerca...

# E.C.M.

## Commissione Nazionale Formazione Continua

Home | Organ Istituzionali | Professionisti Sanitari | Provider | UESP | FAQ

### Commissione Nazionale



#### Commissione nazionale per la formazione continua

Con il D.M. del 27 settembre 2012 è stata costituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua "Per l'implementazione dei compiti previsti dall'articolo 19-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302 e successive modificazioni, dell'articolo 10 del Decreto Legge n. 118 del 6 agosto 2011, nonché dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 2 del 28 gennaio 2012, e costituito presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua". La Commissione opera in conformità con lo statuto della sua istituzione.

#### Presidente

- Ministro della Salute - On. Grazia Schiavini

#### Vice Presidenti

- Coordinatore della Commissione Salute - On. Raffaele Donato
- Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Dott. Filippo Invernizzi

#### Componenti di Diritto

- Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Dott. Domenico Mariani
- Direttore generale della Regione Umbra e della Professione Sanitaria del Ministero della salute - Dott.ssa Rossana Ugenti

#### Documenti

- D.M. 11 gennaio 2012
- Composizione delle Sezioni della Commissione Nazionale Formazione Continua
- D.M. 25 settembre 2013
- D.M. 7 agosto 2015 - D.M. 28 ottobre 2015 - D.M. 16 novembre 2015
- D.M. 1 giugno 2016
- D.M. 14 settembre 2017
- D.M. 13 febbraio 2018
- D.M. 17 aprile 2019
- D.M. 12 agosto 2020
- D.M. 27 luglio 2021
- D.M. 27 settembre 2022

#### Bandi di Gara

- Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative nella formazione continua

# Un passaggio importante

- **Molto importante è avere un rapporto DIRETTO** e se possibile “attivo” con la “banca dati” che gestisce i nostri crediti ECM.
- Come è possibile averlo? Ve lo spiego un po’ alla volta con questo nostro incontro...
- Intanto, vi presento proprio “la banca dati”



## Login

 **ENTRA CON SPID**

Questa applicazione è riservata ai professionisti.  
Per le altre tipologie di utenti è disponibile l'[Area riservata](#)



Co.Ge.APS

[Recupero Password](#)

Pagina di accesso dedicata agli Ordini professionali, alle Federazioni, alle utenze per Dossier Formativi di Gruppo.

Se sei un professionista sanitario, clicca [QUI](#) per accedere all'Area riservata.

#### ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

Attenzione: se la username è un codice fiscale inserirlo con le lettere MAIUSCOLE

Username

Password

Login

Hai dimenticato la password? Clicca [QUI](#)



**SPAZIO RISERVATO AGLI ORDINI PROFESSIONALI  
ED ALLE FEDERAZIONI DI ORDINI**

# NAVIGARE SUL SITO\* DI **COGEAPS**

- Prima di tutto...
  - Ma che cosa è questo COGEAPS?
  - **CO**nsorzio
  - **GE**stione
  - **A**nagrafe
  - **P**rofessioni
  - **S**anitarie
- \* o sulla App

# Il simbolo di Co.Ge.A.P.S.



# Che cosa è (definizione ufficiale)



- Il **Co.Ge.A.P.S.** è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti\* coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.




- \* oggi sono pressoché interamente sostituite dagli Ordini (legge 3/2018)

# Che cosa è (definizione ufficiale)/2

- Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede (...) **l'istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari** e l'allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

# Il direttivo del Co.Ge.A.P.S.



Su nomina delle rispettive Federazioni nazionali, all'interno dell'Assemblea del Consorzio il direttivo del Co.Ge.A.P.S. risulta così composto:

- Roberto Monaco (Medici) Presidente
- Danilo Serva (Veterinari) Vicepresidente
- Tiziana Rossetto (Area Riabilitazione) Segretario
- Maurizio Zega (Infermieri) Tesoriere

***Fanno inoltre parte dell'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.:***

Guido Lucchini (Medici),  
Gianluigi Spata (Medici),  
Sergio Bovenga (Medici),  
Alexander Peirano (Odontoiatri),  
Cosimo Cicia (Infermieri),  
Maria Grazia Proietti (Infermieri),  
Stefania Pace (Infermieri),  
Francesco Falli (Infermieri),  
Luigi D'Ambrosio Lettieri (Farmacisti),  
Giovanni Gerosa (Farmacisti),  
Roberto Calvani (Psicologi),  
Armodio Lombardo (Psicologi),  
Claudia Dello Iacovo (Biologi),  
Sergio Borrelli (Tecnici di radiologia),  
Iolanda Rinaldi (Ostetriche),  
Armando Zingales (Chimici),  
Lidia Broglia (Area Tecnica),

# Per avere una idea della mia situazione in termini di “crediti ecm”

- ...devo visitare lo spazio del sito, dopo essermi naturalmente registrato, che mi rimanda la mia situazione, proprio come un “estratto conto bancario”...



# Perché ci “serve” e ci è utile conoscere bene il sito ed il suo funzionamento?

- Come detto, e' simile alla gestione **HOME BANKING** del proprio c/c.
- Se non ce ne curiamo mai, ad inizio di ogni nuovo triennio noi avremo **SEMPRE** (ogni volta) 150 crediti da dover effettuare.
- Che non sono pochissimi, visto che nel frattempo “c'è anche una vita”, di lavoro, di impegni privati, con poco spazio “in generale”...

# Ma se lo frequento, e lo conosco...

Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestio X Co.Ge.A.P.S. X +

← → ↻ 🏠 🔒 🔑 https://application.cogeaps.it/ecm ☆ 🔍 Cerca 📄 ☰

**Partecipazioni ECM** Crediti individuali Esoneri ed esenzioni Crediti mancanti

## Triennio di riferimento

Triennio  
2023-2025

## Riepilogo

**Obbligo formativo triennio 2023-2025**  
Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante

**14/70**  
Crediti acquisiti

Stato: non certificabile

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
<b>OBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>70</b>
Crediti acquisiti nel triennio 2023-2025	
<b>Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo</b>	

**GESTISCO SICURAMENTE MEGLIO**


## Eventi

# Qui lo vediamo meglio

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
<b>OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>70</b>

# Introduciamo un concetto prezioso

- Se qualcuno è “regolare”, se cioè il professionista “risponde” alle opzioni del sistema, ne ha spesso dei benefici “moltiplicati”.
- Mi spiego meglio con questi esempi...



# Se ho rispettato il “debito” del triennio precedente

- **Ho un BONUS nel triennio che segue.**
- E quindi, questo bonus mi aiuta a soddisfare il mio debito, e per questo arrivo **più facilmente** ad un nuovo bonus sull'ulteriore triennio...
- Ma non c'è solo questo.
- Osserveremo in seguito la “costruzione del dossier formativo”

# VEDIAMO LA TABELLA


TRIENNIO	DEBITO INIZIALE	HO ASSOLTO IL DEBITO
2014/2016	150	SI
2017/2019	120	SI
2020/2022	120	SI
2023/2025	120	

E QUESTO, SOLTANTO AVENDO ASSOLTO IL DEBITO CHE, APPUNTO, RISULTA – DOPO IL PRIMO TRIENNIO IN ESAME- **SEMPRE RIDOTTO.**

COME VEDREMO, ABBIAMO ANCHE ALTRI MODI DI 'RIDUZIONE': DALLA **AUTOFORMAZIONE** ALLA COSTRUZIONE DI UN **DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE**


# Una cosa non sempre ricordata

- **PROFESSIONISTA SANITARIO NEO LAUREATO**  
(esempio: marzo 2020, iscrizione Ordine nell'aprile dello stesso anno)
- L'OBBLIGO FORMATIVO INIZIA SOLO IL 1 GENNAIO 2021



# Dunque il suo debito

- *Non va calcolato su base triennale, ma per il biennio 2021-2022 (quindi, su 2/3)*
- *Riceverà poi nella stessa percentuale bonus e altri sconti che descriveremo oggi...*




# ANCHE SE AL NEO LAUREATO CONVERRÀ' FARE EVENTI ECM

- E' CONSIGLIABILE, PER POTERLI PRODURRE NEL PROPRIO CURRICULUM VITAE, IN OCCASIONE DI CONCORSI PUBBLICI O DI ASSUNZIONI DIRETTE


**639 INFERMIERI**  
**NUOVO CONCORSO**  
**SCADENZA: 15 GENNAIO 2023**

# ATTENZIONE A QUANDO ENTRATE...

E, DOPO LA VOSTRA AUTENTICAZIONE, VI RITROVATE SCRITTO **“REGIONE DEL VENETO”** : **NON E’ ASSOLUTAMENTE UN ERRORE**, E’ IL “SISTEMA” DI GESTIONE CHE PREVEDE SIA QUELLA REGIONE A “GOVERNARE” LA PARTE DELL’ AGGIORNAMENTO DEI CREDITI, PER TUTTI.



@ @ @



 REGIONE DEL VENETO

Stai per accedere a:  
**Cogeaps**

Utilizza la tua identità digitale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione regionale.

Seleziona uno dei sistemi di autenticazione disponibili.

# SCHERMATA DI ESEMPIO



# Avrete tutti sentito parlare del **Bonus Covid**

- Anche in questo caso la spiegazione è stata un po' "criptica".
- Per qualcuno, si trattava di 50 crediti che avrebbero dovuto apparire **per magia** nel "portafoglio ECM".



# Ma in realtà quello che capita

- ...in misura di “crediti e bonus”, NON è mai un “accreditamento” di crediti, cioè una “aggiunta”: ma uno **SCONTO** sul debito previsto (annuale, oppure triennale)



# Dal sito Ordine dei Medici di Padova

**“La Commissione Nazionale Formazione Continua ha dato mandato al CoGeAPS di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**Il CoGeAPS ha proceduto pertanto all’applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020-2022.**

**Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non devono effettuare alcuna procedura per proprio conto, è visualizzabile all’interno dell’area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS insieme a quelli già presenti”.**

*Publicato il 23 Agosto 2022*



## "Non vedo i crediti del mio corso FAD, che ho finito poche settimane fa..."

Nov 26, 2022 | Notizie

DUE COLLEGGHI VIA MAIL "LAMENTANO" di non vedere su Co.Ge.A.P.S i crediti che hanno ottenuto, concludendo un evento della nostra offerta formativa FAD.

Entrambi gentili, è un piacere spiegare le cose a chi, con educazione, pone domande.

Senza voler apparire saccenti, la risposta è...nella domanda: la locandina che ci viene allegata, e che è visibile su questo stesso sito nella offerta formativa della Piattaforma FAD spezzina, lo spiega con chiarezza.

**Il corso è "aperto" dal 2 aprile al 30 novembre.**

Solo *DOPO* la sua chiusura è possibile "lavorare" il file con i risultati positivi del test e costruire il formato che va inviato ad Agenas entro 90 giorni "dalla fine del corso" : cioè entro il 1 marzo 2023.

E poi, da Agenas i crediti dovranno "spostarsi" su Cogeaps (quel passaggio non lo facciamo noi).

Ciò che conta infatti nei corsi FAD non è quando il professionista conclude il corso, ma quando si "chiude" il corso stesso.

In teoria, un collega che ha concluso il corso il 2/4/2022, vedrà i suoi crediti sulla anagrafica Co.Ge.A.P.S. quasi un anno dopo.

Ma non è certo una nostra scelta.

A tutti raccomandiamo calma e serenità. Come già detto, in questo triennio ( 2020/2022) il debito e' sceso almeno a 90 ( dagli originari 150) crediti, con il bonus Covid e con il dossier formativo di gruppo prodotto da FNOPI per TUTTI gli oltre 450mila iscritti.

E se uno ha ben completato il triennio precedente , ora ha un debito di 60.

Anche chi si è trovato in difficoltà, potrà da qui a fine anno sicuramente risolvere frequentando corsi on line (FNOPI e non solo).

E NON AGITATEVI se non "vedete" su Co.Ge.A.P.S. i crediti di un evento del quale avete "in mano" l'attestato: infatti, trascorsi almeno sei mesi dalla fine di quell'evento, potrete anche caricarli direttamente voi, passando dalla app dedicata.

Se era un evento 2022, finirà ovviamente nel calcolo del triennio 2020/22.

**Ribadiamo che al momento non sono previste sanzioni.**

Il rischio per i non certificabili (cioè: per chi non ha assolto il debito formativo) è quello di non avere copertura assicurativa (che comunque è ottenibile già col 70% del debito previsto, come ricorda l' art 38 bis del Decreto sul PNRR)

### OPI – Ordine Professioni Infermieristiche La Spezia

Ente di diritto pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato (L. 3/2018)

Aperto al pubblico:

**PRIMO Mercoledì del mese, ore 08.30-12.30**

**TUTTI i Giovedì del mese, ore 15.00-18.00**

CHIUSO se questi giorni sono prefestivi e festivi

CHIUSO nei giorni della fiera di S.Giuseppe a Marzo

CHIUSO dal 1 al 20 Agosto

Possibilità di concordare incontri in altri giorni, **solo tramite richiesta all'Indirizzo Email:** segreteria@opi.laspezia.it



Recapiti:

Privacy & Cookies Policy

# Questo è il triennio 2020-2022 (per un sanitario che aveva rispettato il percorso del triennio precedente)




Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Bonus Covid	- 30
<b>OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>60</b>

**IL DEBITO E' SCESO  
DA 150 A 60**

# Il famoso bonus Covid, come si nota...

- ...NON è la “concessione” di 50 crediti “aggiunti”.
- **Ma come detto è uno “SCONTO”** sul debito formativo, pari al 30% del debito del professionista.
- Qui si nota subito la solita “anomalia tutta nazionale”, dove chi ha fatto di più, ottiene un po’ meno...qui ve lo spiego meglio



# IL BONUS COVID è PARI AL 30% DEL DEBITO DEI SINGOLI

- **TIZIO CAIO** NON HA FATTO NULLA, MAI FATTO UN CORSO.
- IL SUO DEBITO TRIENNALE E' **QUINDI PARI A 150 CREDITI.**
- IL BONUS E' IL 30% DI 150, QUINDI E' **PARI A 50 CREDITI.**
- PASSA A 100 CREDITI DI DEBITO NEL TRIENNIO 2020-2022

- **SEMPRONIO** HA ASSOLTO IL DEBITO NEL TRIENNIO PRECEDENTE, E SI E' COSTRUITO UN DOSSIER FORMATIVO. IL SUO DEBITO TRIENNALE **PASSA A 90 CREDITI.**
- IL BONUS E' IL 30% DI 90, QUINDI E' **PARI A 30 CREDITI.**
- PASSA A 60 CREDITI DI DEBITO NEL TRIENNIO 2020-2022

# SCHEMINO MOLTO PRATICO

	PRIMA DEL BONUS	EFFETTO CONCRETO DEL BONUS DI <u>"UN TERZO DEL TOTALE DEL DEBITO"</u>
PROFESSIONISTA IN REGOLA COL TRIENNIO PRECEDENTE	120	-40
PROFESSIONISTA NON IN REGOLA COL TRIENNIO	150	-50
PROFESSIONISTA IN REGOLA CHE SI E' COSTRUITO UN DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE	90	-30

# ORA VORREI NAVIGARLO UN PO' CON VOI

- ALLO SCOPO DI MOSTRARE COME **SIA ABBASTANZA FACILE ENTRARE PER CONOSCERLO** E ANCHE PER INSERIRE “COSE”, SITUAZIONI, E DATI CHE VI POSSONO PORTARE AD UNO SCONTO DEL DEBITO STESSO.



# ENTRIAMO IN

- <https://application.cogeaps.it/login>

# IN HOME PAGE 4 PUNTI DA OSSERVARE E CON I QUALI "INTERAGIRE"



# Su “partecipazioni ECM”

- **Si trova tutto quello che è stato fatto in termini di eventi “fatti” come DISCENTE**
- (anche, naturalmente, come docente o come tutor, se si è stati inseriti con questa “funzione”).
- Serve naturalmente “aprire” ogni singola riga informatica, per avere una maggiore idea del corso al quale fa riferimento il sistema.

2022	345324 - 3	29/11/2022	29/11/2022	Infermiere	Infermiere	4.9	4.9	-	
2022	367323 - 2	18/11/2022	18/11/2022	Infermiere	Infermiere	10	10	-	
2022	367323 - 1	17/11/2022	17/11/2022	Infermiere	Infermiere	10	10	-	
2022	365139 - 3	31/10/2022	31/10/2022	Infermiere	Infermiere	4	4	-	
2022	363430 - 1	28/10/2022	28/10/2022	Infermiere	Infermiere	18	18	-	
2022	365139 - 2	24/10/2022	24/10/2022	Infermiere	Infermiere	2	2	-	

## Partecipazione 209470988


<b>Evento - Edizione</b>	345324-3 (29/11/2022 - 29/11/2022)
<b>Codice organizzatore evento</b>	708
<b>Accreditatore</b>	Age.n.a.s.
<b>Anno</b>	2022
<b>Crediti</b>	4.9
<b>Professione</b>	Infermiere
<b>Disciplina</b>	Infermiere
<b>O.C.A. professionista</b>	Ordine provinciale delle Professioni Infermieristiche di LA SPEZIA
<b>Tipo di evento</b>	Evento
<b>Tipo di crediti</b>	Partecipante
<b>Tipo di formazione</b>	formazione residenziale
<b>Tipologia di formazione</b>	Formazione Residenziale (1-200 partecipanti)
<b>Obiettivo</b>	Sicurezza del paziente, risk management e responsabilita' professionale
<b>Sponsor</b>	n.d.
<b>Data inserimento</b>	04/02/2023
<b>Data di acquisizione crediti</b>	29/11/2022

# Un concetto da ricordare

- Un professionista sanitario deve acquisire in qualità di discente **almeno il 40%** del proprio fabbisogno formativo triennale.
- Può capitare che chi fa molta attività come docente si concentri “eccessivamente” sui suoi percorsi di formazione ECM svolti in quel ruolo, ma **deve comunque effettuare eventi anche come discente, nella misura del 40% almeno**


# Un concetto da ricordare/2

- I crediti acquisiti tramite autoformazione **non possono superare il 20%**



# Sicuramente questo vi interessa

- Che cosa è la AUTOFORMAZIONE??
- Molto interessante, permette di avere dei crediti ECM **se dichiaro di avere letto ed approfondito** un testo (evidentemente) professionale



# La interessante **AUTOFORMAZIONE**

- Nella seduta del 24 marzo 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario)
- Se l'obbligo formativo individuale è pari a 150, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti ECM; se invece l'obbligo formativo individuale è pari a 120, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti ECM; se invece l'obbligo formativo individuale è pari a 80 in seguito al Bonus ECM, l'autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 16 crediti ECM.
- **IL MASSIMO E' CALCOLATO SUL 20%: ma è già pari a 1/5, buono!**

# La schermata di PARTECIPAZIONE ECM

## Obbligo formativo triennio 2023-2025

Per essere certificabili, oltre a soddisfare l'obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante



Stato: **non certificabile**

Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
<b>OBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>70</b>
Crediti acquisiti nel triennio 2023-2025	14,00
<b>Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo</b>	<b>14</b>

## Eventi

Anno	Evento - Edizione	Data inizio	Data fine	Professione	Disciplina	Radioprotezione	Crediti	Riconosciuti	Info
2023	AUTP0201202322012023 - 1	02/01/2023	22/01/2023	Infermiere	Infermiere		8	8	-
2023	AUTW0401202318012023 - 1	04/01/2023	18/01/2023	Infermiere	Infermiere		6	6	-

## Esoneri ed Esenzioni

Motivazione	Data inizio	Data fine	Riduzione obbligo form...	Info
Nessun dato disponibile				



[Partecipazioni ECM](#) **[Crediti individuali](#)** [Esoneri ed esenzioni](#) [Crediti mancanti](#)

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito ▼

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito ▾

Publicazione

Estero

Tutoraggio

Autoformazione

Studi e ricerche

Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

**QUESTA PARTE  
E' MOLTO  
IMPORTANTE**

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito  
Pubblicazione ▼

### Informazioni evento

📅 Data di pubblicazione \*

Obiettivo \* ▼

Titolo pubblicazione \*

Tipo di pubblicazione \* ▼

Livello firma \* ▼

Codice pubblicazione Scopus o Web of Science \*

### Informazioni professionista

Stato contrattuale \* ▼

Professione \* ▼

Disciplina/e \* ▼

# Inserire crediti

---

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

Tutoraggio



# Inserimento crediti individuali



Tipologia di credito

Autoformazione

## Informazioni evento



Data di inizio \*



Data di fine \*

Numero ore formazione \*

Tipo autoformazione \*

Titolo materiale autoformazione \*

Obiettivo \*

# esempio

- <https://www.youtube.com/watch?v=I9VD4hbwwas>
- ```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/I9VD4hb
bwwas" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe>
```



## Informazioni evento

 Data di inizio \*

 Data di fine \*

Obiettivo \*

Il campo Obiettivo è richiesto

Tipo evento \*

Sperimentazione clinica dei medicinali, relativi alla medicina di genere e all'età pediatrica, comuni ▼

Descrizione studi e ricerche \*

## Allegati

# Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ▼

---

## Informazioni evento

 Data di inizio \*

---

 Data di fine \*

---

Numero ore formazione \*

---

Obiettivo \* ▼

## Informazioni p

Stato contrattua

---

Professione \*

---

Disciplina/e \*

---

# Da Cogeaps.it

- I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, (QUINDI EVENTI NON INSERITI NEL SISTEMA ECM) con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
- La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co.Ge.A.P.S.
- L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

# *Passiamo ad una altra “freccia”*

- Quella delle esenzioni ed esoneri



# ESONERI ED ESENZIONI

---

Partecipazioni ECM

---

## Esoneri ed esenzioni

Tipologia di richiesta

---



# ARGOMENTO MOLTO IMPORTANTE

- Infatti un professionista sanitario potrebbe avere delle **obbligatorie o facoltative esenzioni od esoneri** per quanto riguarda la intera partecipazione al programma ECM; o un parziale esonero/una parziale esenzione.
- Anche qui ritorna **un concetto FONDAMENTALE** che tante volte noi non riusciamo a cogliere: e cioè, **“le cose vanno comunicate”**.

Su questo può aiutarvi un video che si trova proprio aprendo la pagina...

- di AGENAS, qui:

<https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-e-sostegno-professionisti-sanitari.aspx>

↳ Esoneri ed esenzioni



agenas

Esoneri ed esenzioni dall'obbligo fo...

La formazione a sostegno dei professionisti sanitari

Esoneri ed esenzioni dall'obbligo formativo ECM

Noi crediamo (per ingenuità o eccesso di fiducia) che “tutto sia automatico”

- **Non è praticamente mai così, in realtà.**
- Potremmo fare mille esempi, presi anche dalla vita normale, quotidiana .
- Vi porto qualche esempio “ordinistico”.
- “Sono andata in pensione e mi continua ad arrivare la tassa dell’OPI! Ma come mai?”
- *(mai fatta domanda di cancellazione, persona che lavora altrove, ecc)*

# oppure

- “...ho comunicato il mio cambio di indirizzo alla ASL dove lavoro! E come mai la tassa dell’OPI continua ad arrivarmi al vecchio indirizzo?”

*(già: chissà perché!)*

Quindi: se stai facendo un Master di 1° livello, o la Magistrale, e quindi NON devi fare crediti ECM, **come fa a saperlo Co.Ge.A.P.S.?**

*(ah, li deve avvisare l’Università?*

*Cerrrrrrrrrrto)*

# Se si frequenta la Università, infatti

- ...la necessità di acquisire crediti nel programma **ECM** (Educazione Continua in Medicina) è sostituita e completata dalla acquisizione dei **CFU** (Crediti Formativi Universitari).
- Vediamolo insieme, e anche **altre forme di “esenzione/esonero”** utili da conoscere

# Esonero (da inserire a cura del professionista)

---

Durata annuale

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ⓘ
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ⓘ

# Altri esoneri (da inserire a cura del professionista)

Corso micologi durata annuale ⓘ

Laurea specialistica, diploma di specializzazione ⓘ

Dottorato di ricerca ⓘ

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, 1990 ⓘ

Laurea Triennale ⓘ



## Esoneri ed esenzioni

Tipologia di richiesta

Esenzione

Riduzione dell'obbligo formativo pari a 4 crediti per mese di sospensione dell'attività lavorativa di durata superiore ai 15 giorni continuativi. Riferimento data inizio data fine. Non può sovrapporsi con altri esoneri esenzioni. Eventuali partecipazioni ECM registrate nel periodo di esenzione non saranno conteggiate ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Pensionamento ⓘ

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e inte
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e succ e integrazioni ⓘ
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e success

**PER QUESTE TIPOLOGIE LA ESENZIONE E' FINO UN MASSIMO DI 4 CREDITI PER MESE**

Riduzione dell'obbligo formativo pari a 4 crediti per mese di sospensione dell'attività lavorativa di durata superiore ai 15 giorni continuativi. Riferimento data inizio data fine. Non può sovrapporsi con altri esoneri esenzioni. Eventuali partecipazioni ECM registrate nel periodo di esenzione non saranno conteggiate ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.



ssive modifiche e integrazioni

del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni



- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifici
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successivi
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appart
- Pensionamento ⓘ
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia ⓘ
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero ⓘ
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992) ⓘ

**PER MISSIONI E ASPETTATIVE L.104/92 IL RICONOSCIMENTO  
E' AL MASSIMO DI 2 CREDITI AL MESE**

tiendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art.3 bis


via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come discip

Riduzione di 2 crediti ogni 15 gg continuativi di  
sospensione dell'attività - riferimento data inizio data fine - non può sovrapporsi ad altri esoneri o esenzioni -  
Le partecipazioni acquisite in regime di esenzione non  
saranno conteggiate ai fini del soddisfacimento  
dell'obbligo formativo triennale

ari disabili (legge 104/1992)



“ho fatto il corso... ma non vedo i crediti!”



Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri ed esenzioni

Crediti mancanti

# Certamente i crediti mancanti, relativi ad un evento svolto

- **Possono essere inseriti.**



## Inserimento crediti mancanti

Come previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all'evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S. la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l'istanza di segnalazione di una partecipazione mancante, è necessario allegare alla form di autocertificazione generata dal sistema l'attestato ECM dell'evento e le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.

# “NON vedo i crediti!”

- Facciamo però **prima di tutto attenzione sui tempi** di questa “richiesta”.
- Se avete finito il corso *lo scorso mercoledì*, e NON vedete i crediti, direi che è del tutto **normale**, è assolutamente LOGICO.
- Non li potete vedere! Infatti...

# Quando si conclude un evento, cosa succede?

- Prendiamo l'evento di oggi. È il 4 marzo 2023.
- L'evento si chiude, ed **ENTRO 90 giorni** il provider deve inviare su un particolare spazio "certificato" un elenco dei partecipanti




# *Naturalmente il provider* ***NON aspetta il novantesimo giorno***

- Ma neppure effettua la operazione il giorno seguente la fine del corso.
- Per prima cosa, per i tempi fa molta differenza come sono state raccolte le presenze.
- Se sono “cartacee” soltanto, il provider deve indicare i codici fiscali uno ad uno, corrispondenti ai discenti (i partecipanti), ed impiega di più.

# Se invece esiste un sistema di raccolta “informatica” dei CF

- È ovvio che la elaborazione dell’elenco è molto più rapida

N.	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
	MINI	FRANCESCA	TNNFNC54M60D
	ELLI	GABRIELE	CPPGRL26C10D5
	RDI	ARMANDO	FLNRND44T14D5
	NGELI	GINEVRA	MSTGVR69H58A
	D	MARINA	PSCMRN76H54D
	ONI	CARLA	SVLCRL45T58D5
		VALTER	VLRVTR59L14H5
	DRI	MARIA LILIA	SLVMLL43D49D5
	BO	GIANLUCA	PLMGLC74T23D5
	CCHIA	MASSIMO	MZZMSM73P06A




# L'elenco contiene alcuni dati

- **NOME**
- **COGNOME**
- **CODICE FISCALE**
- **QUALIFICA PROFESSIONALE**
- **NUMERO DEI CREDITI ACQUISITI**
- **DATA DELLA ACQUISIZIONE**
- **NATURA DELLA PARTECIPAZIONE (P, D, T)**

**Chiaramente  
non avrebbe senso “richiedere” per oggi un inserimento  
se non sono trascorsi 90 giorni**

- E quando si fa una FAD le cose sono ancora diverse...perché OGGI il corso nasce e si conclude in una giornata...
- Ma per la FAD, i 90 giorni scattano **DOPO** la sua conclusione, ovviamente...



**Titolo: LA SICUREZZA IN TERAPIA: NECESSARIA ANCHE AL TEMPO DEL COVID**

 **Data Inizio: 01/03/2021**

 **Data Fine: 30/11/2021**

 **Nr. Partecipanti: 250**

 **Stato: RAPPORTATO**

 **Ore: 4**

[Visualizza](#)

[Pagamento](#)

[Rapporto](#)

**Titolo: LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI ED IL CODICE DEONTOLOGICO: ASPETTI ATTUALI.**

 **Data Inizio: 20/03/2021**

 **Data Fine: 15/12/2021**

 **Nr. Partecipanti: 250**

 **Stato: RAPPORTATO**

 **Ore: 5**


[Visualizza](#)

[Pagamento](#)

[Rapporto](#)

# UN ALTRO MOTIVO DI “RITARDO” PUO’ ESSERE...

- Legato alla formazione aziendale, che è praticamente sempre accreditata in un sistema regionale e non nazionale.
- Vediamo un esempio molto concreto



# Confronto sul percorso

- **FORMAZIONE NAZIONALE**

- Il provider invia i dati ad Agenas **entro 90 giorni** dalla conclusione

- **FORMAZIONE REGIONALE**

- Il provider (es: Azienda Sanitaria) invia entro 90 giorni i dati **al sistema regionale** di accreditamento dei programmi ECM.
- **Successivamente** questo centro inoltra a Agenas (tempi variabili da Regione a Regione)

# Altra recente novità



Prime apparecchiature  
per radiografie

# La “percentuale del debito ECM sulla radioprotezione”

- **7 Ottobre 2022 (da OMCeO Milano)**
- **RADIOPROTEZIONE: PER LEGGE, FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI**
- Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, all’art. 162, ha sancito l’obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione **per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescrittori.**
- Ricordiamo che per il triennio 2020-2022 i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti per i **medici** specialisti, i **medici** di medicina generale, i **pediatri** di famiglia e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i **medici** specialisti e gli **odontoiatri** che svolgono attività complementare.

# E ancora

- **Chi ha obbligo di effettuare corsi ECM dedicati alla radioprotezione?**
- Il Ministero ha specificato che i medici - di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione- sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione in quanto tutti potenziali prescrittori, inclusi gli odontoiatri.
- (nota del 30 nov 2022, OMCeO TN)

# Ma attenzione...

- **C'è anche questo passaggio**
- Il comma 4 dell'articolo 162 del citato Decreto Legislativo recita: *“I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare **almeno il 10% dei crediti complessivi** previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.*

# Ma c'è anche questo (su AGENAS)

**VISTO** il comma 2 dell' art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che dispone: "***i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche "***



# E.C.M.

## Commissione Nazionale Formazione Continua

### 🔗 Commissione Nazionale



#### ➤ Commissione nazionale per la formazione continua

Con il **D.M. del 27 settembre 2022** è stata ricostituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua *"Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua."* *"La Commissione dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento."*

#### 👤 Presidente

- Ministro della Salute - On. Orazio Schillaci

#### 👥 Vice Presidenti

- Coordinatore della Commissione Salute - Ass. Raffaele Donini
- Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Dott. Filippo Anelli

#### 👥 Componenti di Diritto


- Direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Dott. Domenico Mantoan
- Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della salute - Dott.ssa Rossana Ugenti

### 📄 Documenti

- D.M. 11 gennaio 2012
- Composizione delle Sezioni della Commissione Nazionale Formazione Continua
- D.M. 25 settembre 2013
- D.M. 7 agosto 2015 - D.M. 29 ottobre 2015 - D.M. 16 novembre 2015
- D.M. 1 giugno 2016
- D.M. 14 settembre 2017
- D.M. 12 febbraio 2018
- D.M. 17 aprile 2019
- D.M. 10 agosto 2020
- D.M. 27 luglio 2021
- D.M. 27 settembre 2022

### ➤ Bandi di Gara

- Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative nella formazione continua



# Finora abbiamo osservato **“CoGeAPS”** perché ci è necessario per nostro profilo

- Ma ricordiamo che la partita, con le regole della formazione continua, è gestita da **AGENAS**



- **L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali** è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione.

# Veniamo ora ad un aspetto che spesso risulta essere poco chiaro

- I crediti ? **“ME LI DEVE DARE L’ AZIENDA”**



# COSE DA SAPERE

Norme e codici

**L'OBBLIGO DELL'ECM NON È A CARICO DELL'AZIENDA. UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE CHE L'AGGIORNAMENTO È UN DOVERE PRECISO E PERMANENTE PER OGNI PROFESSIONISTA**

Rivista L'Infermiere N° 1 - 2012

**Giannantonio Barbieri**

# Riprendiamo le parole dell' Avv. Barbieri su Infermiereonline


- ...”La sentenza della Corte di Cassazione, **la n. 21817 del 20 ottobre 2011**, affronta in maniera approfondita ed esauriente il tema della formazione da parte dei professionisti sanitari. Nonostante il caso giudiziario abbia avuto come protagonista un medico, ...le indicazioni tratte dalla motivazione della sentenza possano costituire un indubbio insegnamento ed anche costituire un rilevante stimolo per la professione infermieristica...

# I fatti

- ...Un medico ospedaliero, appartenente al 1° livello della dirigenza (i fatti sono risalenti nel tempo), ricorre al Tribunale del lavoro convenendo in giudizio l'Asl alle cui dipendenze svolge la propria attività, lamentando che, a partire da una certa data, non aveva avuto la possibilità di conseguire alcuna progressione economica e di carriera e come tale situazione fosse da ricondurre **all'inerzia della propria azienda, che non si era mai attivata per organizzare e proporre ai dipendenti percorsi di aggiornamento e formazione.**

# I fatti

- Aggiungeva che tale situazione, non avendogli permesso di arricchire il proprio curriculum, **lo aveva penalizzato nei concorsi per l'accesso alle qualifiche professionali superiori...**



@ @ @

- ...Quindi, il medico chiedeva che il Tribunale dichiarasse in prima battuta l'inadempimento dell'Asl, ossia l'essere venuta meno ad un **presunto obbligo** di predisporre percorsi di aggiornamento professionale nei confronti dei propri dipendenti, e in seconda battuta chiedeva il risarcimento dei danni che tale inadempimento gli avrebbe provocato, danni consistenti nelle differenze retributive tra l'incarico attuale e gli incarichi a cui, a suo dire, avrebbe avuto diritto in presenza di un diverso curriculum, oltre ai danni per la lesione della sua professionalità...

# *Ricorso respinto*

- ...La domanda e il principio sotteso, che il medico ostinatamente ha portato avanti, **vengono decisamente e definitivamente rigettati dai giudici della Corte di Cassazione**, dove la causa approda dopo due gradi di giudizio, tribunale e corte d'appello...

# Le convinzioni e le evidenze di norma


- ...Infatti, è **abbastanza frequente la immotivata ed erronea convinzione** che le Asl abbiano l'obbligo, contrattualmente assunto con i propri dipendenti, di curare direttamente il loro aggiornamento professionale, mediante la realizzazione di iniziative formative specifiche per i vari profili e ruoli professionali.

# Le convinzioni e le evidenze di norma/2

- Ed è altrettanto frequente il **falso convincimento** secondo il quale, in assenza dell'impegno formativo da parte del datore di lavoro, possa scaturire una sorta di diritto alla esenzione dalla formazione ECM''.
- *(articolo di G. Barbieri, avvocato esperto temi nostra professione)*

# Per capirci, la sintesi è...

- **...tocca a noi** rispondere della nostra formazione.
- Seguendo i suggerimenti qui proposti, **NON** abbiamo altri che faranno i corsi "al nostro posto": **ma scende -e parecchio- il debito stesso.**



# Sospeso ad Aosta odontoiatra non in regola con i crediti Ecm. È il primo caso in Italia

2019

***La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il secondo grado di giudizio dopo le decisioni degli Ordini, ha infatti confermato la sospensione di un dentista di Aosta che era risultato non in regola con gli obblighi formativi. In ogni caso la sospensione è stata ridotta da 6 a 3 mesi. [LA SENTENZA](#)***

**30 APR** - Odontoiatra sospeso dall'attività per non essere in regola con gli obblighi Ecm. È quanto ha stabilito Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il secondo grado di giudizio dopo le decisioni degli Ordini, nei confronti di un odontoiatra di Aosta, confermando la decisione della Cao di Aosta.

**Il caso.** Tutto nasce nel 2012 dopo una segnalazione da parte di un paziente che denunciava di aver subito una lesione a seguito di condotta colposa per un intervento del 2011. L'odontoiatra veniva sottoposto a procedimento disciplinare in quanto era emerso che quanto denunciato era riconducibile, tra l'altro, a mancanze professionali dovute all'omesso aggiornamento, inadempimento quest'ultimo che già in sé concretava violazione degli obblighi deontologici. E per questo era stato sospeso per 6 mesi dall'attività così come previsto dal Codice deontologico.

@ @ @

ANSA.it › Salute&Benessere › Sanità › Primo medico italiano sospeso perchè non si aggiorna

## Primo medico italiano sospeso perchè non si aggiorna

Dentista valdostano denunciato per lavori mal eseguiti

**In realtà, NON si trattò del  
‘primo medico sospeso’...**

# Sanzioni ECM, parla il medico competente depennato: «Ho perso tanto, danni economici e professionali»

La testimonianza di un medico competente, prima cancellato dall'elenco perché non in regola con gli obblighi formativi e poi riammesso: «Dopo l'esclusione ho perso sedi di competenza e sono stato sostituito. Un danno di oltre 20mila euro»

*di Serena Santi*



Educazione continua in medicina, anche questo triennio è agli sgoccioli ed è partita la rincorsa affannosa al conseguimento degli ultimi crediti formativi. Onde evitare i provvedimenti disciplinari conseguenti alla violazione della normativa, i camici bianchi devono, entro il 31 dicembre, terminare gli aggiornamenti. Vale la pena ricordare le sanzioni disciplinari in cui sono incappati circa 5mila medici competenti nel triennio 2011-2013 che per non aver conseguito la formazione obbligatoria richiesta, oltre i danni economici e la perdita della fiducia nel rapporto con i pazienti, sono stati depennati dagli elenchi ministeriali.

# La questione della copertura assicurativa



[Associazione](#)

[Rete legali](#)

[Vademecum](#)

[Formazione](#)

[Convenzioni e coperture assicurative](#)


[Aderisci a Promesa](#)

[Area Iscritti](#)

**RAPPORTI ESISTENTI FRA GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE CONTINUA (ECM) DEL PROFESSIONISTA SANITARIO E L'OPERATIVITÀ DELLE POLIZZE ASSICURATIVE**

# Che è l'aspetto sinceramente

- Un po' più **“pesante”** soprattutto in ottica di “concetto” ...oltre che funzionale.
- Vediamo di spiegarlo meglio





# TESTO DI LEGGE

- Cosa prevede la legge rispetto a obbligo formativo e assicurazioni?
- La regola è chiara: nel caso in cui non si raggiunga almeno il 70% di crediti ECM nel triennio formativo, **sarà impossibile usufruire della copertura assicurativa acquistata dal professionista**

# Per chiarezza

- Il Decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è oggi **legge n.233/2021**.
- Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i **sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell'ultimo triennio**.

# DAL TESTO DI LEGGE DEL PNRR

- L'articolo 38 bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina": *"Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è **condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.**"*

# Cosa capita in Tribunale **già oggi**


- Chiaramente un legale di un paziente danneggiato -o presunto tale- dalla “azione di cura” , se è appena un minimo “smaliziato” , che cosa fa nel bel mezzo del dibattimento?
- Chiede all'imputato se segue regolari corsi di aggiornamento, e chiede **di produrre la propria situazione ECM.**

# La questione del Decreto Milleproroghe

- Al termine dello scorso anno il “Decreto Milleproroghe” aveva annunciato qualche certezza (si apriva **una proroga temporale** per recuperare il terreno perduto, in materia di assolvimento del debito formativo ECM), ma aveva anche lasciato spazio ad alcuni dubbi: **la domanda ricorrente, da parte dei professionisti sanitari**, era sulla effettiva partenza – o meno- del nuovo triennio, in origine previsto dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

# chiarezza

- La risposta è arrivata, per quanto riguarda l'obbligo formativo dei professionisti sanitari: infatti, le Commissioni riunite degli Affari costituzionali e del Bilancio del Senato hanno approvato l'emendamento l'8 febbraio 2023.



@ @ @

- L'emendamento conferma la possibilità di "mettersi in regola", per quanto concerne il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre del 2023: **si conferma dunque un ulteriore anno** per "sanare" la eventuale assenza dei crediti ECM richiesti.

# Anche via App la monitorizzazione della nostra situazione

- In contemporanea con la proroga sul debito del precedente, la norma prevede **la regolare partenza del triennio 2023-2025**: in buona sostanza, come si era compreso dopo le prime incertezze (e su questo aveva aiutato la frequentazione del sito, **e della App**, di Co.Ge.A.P.S., che aveva già impostato lo spazio previsto sul triennio iniziato proprio il 1 gennaio scorso: come è noto, Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio per la Gestione dell'Anagrafe dei Professionisti Sanitari nazionale)

# Discesa automatica (già visto prima)

- L'emendamento chiarisce quindi il dubbio dei tanti professionisti in regola con i crediti del triennio 20-22, e tutte le interpretazioni sulla partenza effettiva del nuovo triennio che, appunto, è a ogni effetto adesso attivo: tutto si svolgerà regolarmente anche per il triennio 2023-2025 con i 150 crediti da acquisire, cifra che già scende automaticamente per coloro che **hanno concluso regolarmente il precedente periodo.**

# Anche il passato “più distante”

- In aggiunta, l'emendamento prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi, e con modalità attuative che verranno definite secondo successive determinazioni della Commissione nazionale della formazione continua.

# Come si fa?


- Il recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e che sono già trascorsi da tempo.
- In questo momento mancano ancora le indicazioni su come “inserire” crediti ottenuti, ad esempio, in questo 2023 sul triennio 2017-2019.

# Le ricadute già osservate

- Questa sorta di “recupero” del pregresso è una attenzione necessaria per molti aspetti, **ma in particolare lo è per quelle ricadute sulle polizze assicurative dei professionisti sanitari** (relative alla copertura per la responsabilità professionale) che, secondo i dettami dell’art 38 bis del PNRR, potrebbero risultare inefficaci, qualora i titolari non si dovessero trovare nella condizione di un corretto assolvimento del debito formativo.

# Il “famoso” test di uscita

- Il 99% dei corsi ECM prevede il mitico TEST DI USCITA con il mitico “*quiz a risposta multipla*”.
- Sono calcolate tre domande per ogni credito, quindi oggi avremmo dovuto produrre ben 35/36 domande, ognuna con QUATTRO opzioni di risposta.
- Ma esistono MOLTE altre possibilità!



# Il passaggio numero 19: “verifica apprendimento dei partecipanti”

---

## 19 Verifica apprendimento dei partecipanti

- QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA
  - ESAME ORALE
  - ESAME PRATICO
  - QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA
  - QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA ONLINE
  - NON PREVISTA
  - PRODUZIONE/ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO
  - REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
-

# La vera democrazia dell'ECM

- È qualcosa **che noi infermieri non sempre sappiamo apprezzare.**
- Ma se su un corso “per tutte le professioni” io sono docente, sono infermiere: io sto formando medici, ad esempio.
- Avete presente il BLS-D?
- Avete presente il test finale?

# Ci lamentiamo spesso di una scarsa

- **Considerazione, visibilità, e rispetto;** ma un docente infermiere può anche avere un ruolo nella decisione , o meno, di riconoscere i crediti a conclusione di un evento ad un'altra professionalità.
- Non c'è dubbio che si tratta di altro dalla retribuzione (sempre poco correlata alle responsabilità); **ma l'ECM mette TUTTI sullo stesso piano.**

# Ultimi suggerimenti validi

- Ecco, **ultimi consigli pratici**: il primo, è quello di partecipare agli eventi FAD (formazione a distanza), naturalmente gratuiti, che la FNOPI propone già da diversi anni sul proprio portale, in accordo con FNOMCeO, per l'aggiornamento professionale su temi sempre attuali, e così favorire il rispetto del programma a vantaggio dei propri professionisti.

# utilità

- Il secondo, è quello di registrarsi (**per chi ancora non lo avesse fatto**) sul sito di CO GE A P S e navigarlo con calma, per scoprire come sia possibile **acquisire crediti** anche con percorsi di semplice frequentazione, come è l'autoformazione; o per inserire richieste di esenzione ed esoneri che alcuni potrebbero scoprire solo, appunto, riconoscendo determinate situazioni individuali che permettono la riduzione del debito o, per determinati periodi, **un esonero totale.**

## “Ribaltare” il concetto di sanzione in materia di ECM: una proposta.

Gen 17, 2023 | Notizie

Il “Decreto Milleproroghe” ha allungato di un anno, come è ormai noto, la possibilità di acquisire i crediti necessari per “colmare” il debito formativo dei professionisti sanitari, in relazione al complicato triennio 2020-2022.

Nonostante lo sconto formativo di un terzo per tutti; nonostante alcune agevolazioni (la FNOPI ha costruito un dossier formativo di gruppo, alcuni mesi fa, che ha ulteriormente diminuito di trenta il numero dei crediti da acquisire da parte degli iscritti) i numeri forniti da **COGEAPS** (il CONsorzio GESTione Anagrafe delle Professioni Sanitarie) sono piuttosto indicativi: ad esempio, **solo un infermiere su due è “certificabile” in Italia**, cioè solo uno su due ha ottenuto i crediti necessari: ma anche le altre professioni sono lontane dal risultato.

Il riferimento è a premi contrattuali – magari anche decentrati; o a maggiori e più diretti percorsi di crescita di carriera: insomma, più che il concetto di punizione trovo che saremmo tutti maggiormente motivati se ci fosse **una sorta di premio per coloro che rispettano il programma ECM.**

# Biblio, fonti

- Atti normativi della Repubblica Italiana citati nel testo
- [www.fnopi.it](http://www.fnopi.it)
- [www.opilaspezia.it](http://www.opilaspezia.it)